

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 1701 del 13 novembre 2009 – Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9. Approvazione della proposta di "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"

Premesso

- che l'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, consentiva alle regioni di definire, con legge, modalità di vigilanza sulle costruzioni prevedendo il controllo successivo alla denuncia dei lavori, anche con metodi a campione;
- che in attuazione di detta legge la Regione Campania ha promulgato la legge 7 gennaio 1983, n. 9, recante *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*, che a tutt'oggi costituisce normativa di riferimento per la materia in argomento;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 27 marzo 2003, n. 195, è stato emanato il *Regolamento di attuazione per l'espletamento dei controlli a campione di cui all'art. 4 l.r. n. 9/83*;
- che con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è stato promulgato il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*, che all'articolo 94, primo comma, prevede «fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.»;
- che con sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 20 aprile 2006 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 105 della legge regionale della Toscana n.1 del 2005, nella parte in cui prevedeva il controllo sulla denuncia di inizio lavori mediante «modalità di controllo successive», in luogo della autorizzazione preventiva scritta di cui all'articolo 94 del D.P.R. n. 380 del 2001;
- che, per adeguarla al nuovo quadro giuridico scaturente dalle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la citata Sentenza, la legge regionale n. 9 del 1983 è stata modificata col disegno di legge di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1051 del 28 maggio 2009 (Reg. Gen. n. 467/09), approvato dal Consiglio regionale nella seduta consiliare del 09 dicembre 2009;

Considerato

- che si rende necessario dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 1983, così come modificata col disegno di legge di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1051 del 28 maggio 2009 (Reg. Gen. n. 467/09), approvato dal Consiglio regionale nella seduta consiliare del 09 dicembre 2009, che ha introdotto la regola generale dell'autorizzazione preventiva scritta in relazione alla denuncia di inizio lavori – nelle zone ad alta e media sismicità – limitando la modalità del controllo successivo solo alle ipotesi di zone a bassa sismicità;
- che appare pertanto necessario superare le previsioni di cui al D.P.G.R. n. 195 del 2003, in quanto non pienamente conformi a quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 1983, così come modificata col disegno di legge di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1051 del 28 maggio 2009 (Reg. Gen. n. 467/09), approvato dal Consiglio regionale nella seduta consiliare del 09 dicembre 2009;
- che per tale motivo è stato predisposto l'allegato *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*;

Preso Atto

- che l'attuazione del citato regolamento, in virtù delle nuove competenze ed attribuzioni in esso previste per la migliore applicazione della normativa sismica sopra richiamata, potrebbe comportare la necessità di acquisire sia ulteriori risorse umane con specifiche competenze tecnico-professionali (ingegneri, architetti, geologi), sia ulteriori risorse finanziarie a carico della Regione;

Ritenuto

- di dover procedere prontamente all'adozione del presente regolamento, al fine di adeguare le attività degli Uffici regionali alla normativa attualmente di riferimento, in ossequio a quanto statuito con le modifiche introdotte alla legge regionale n. 9 del 1983 col disegno di legge di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1051 del 28 maggio 2009 (Reg. Gen. n. 467/09) approvato dal Consiglio regionale nella seduta consiliare del 09 dicembre 2009;

Acquisito

- il parere dell'Ufficio Legislativo, prot. n. 6721/UDCP/GAB/UL del 10 dicembre 2009, e recepite le relative osservazioni;

Visto

- la legge 10 dicembre 1981, n. 741;
- la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 27 marzo 2003, n. 195;
- l'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
- il disegno di legge di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1051 del 28 maggio 2009 (Reg. Gen. n. 467/09) approvato dal Consiglio regionale nella seduta consiliare del 09 dicembre 2009;

Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione il *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di rinviare a successivi provvedimenti l'individuazione delle ulteriori risorse che dovessero eventualmente rendersi necessarie per acquisire sia ulteriori risorse umane con specifiche competenze tecnico-professionali, sia ulteriori risorse finanziarie, al fine di garantire l'efficiente svolgimento delle nuove attività tecnico-amministrative derivanti dall'attuazione del presente regolamento;
- di inviare la presente delibera e l'allegato regolamento al Presidente del Consiglio Regionale ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, all'Area Generale di Coordinamento n. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione e all'Area Generale di Coordinamento n. 7 – Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo
- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

“REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN CAMPANIA”.

Capo I

Norme attuative per l’espletamento delle attività di autorizzazione, deposito e controllo dei progetti.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, disciplina:
 - a) i procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile della Regione Campania, finalizzati al rilascio della “autorizzazione sismica” ovvero del “deposito sismico”;
 - b) le attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di autorizzazione o di deposito;
 - c) lo schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso.

Articolo 2

Denuncia dei lavori

1. La denuncia dei lavori, consistente nell’istanza, nel progetto e nei relativi allegati, va presentata a cura del committente dei lavori, ovvero, nel caso di lavori da eseguire in proprio, a cura dello stesso costruttore.
2. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori:
 - a) il titolare del permesso di costruire;
 - b) il richiedente la D.I.A.;
 - c) il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori;
 - d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
3. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare denuncia dei lavori il titolare del potere decisionale e di spesa.
4. Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, la denuncia deve essere sottoscritta anche dal costruttore, ai sensi dell’articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dell’articolo 2 della legge n. 1086 del 1971.

5. La denuncia va presentata prima dell'inizio dei lavori al competente Settore Provinciale del Genio Civile e deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale, al fine di ottenere un provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero di "deposito sismico". Nel caso di denuncia presentata dopo l'inizio dei lavori, ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente, i predetti provvedimenti sono rilasciati in sanatoria, se nulla osta.

6. L'istanza deve contenere l'indicazione dei nominativi, della residenza e dell'eventuale domicilio del committente o costruttore che esegue in proprio, del progettista-rilevatore architettonico, del progettista-verificatore strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore.

7. Il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti e degli atti emanati dal Dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile, consiste in:

- a) progetto architettonico conforme, ai sensi di legge, a quello allegato al titolo abilitativo (ove necessario) ovvero al provvedimento di approvazione (in caso di committenza pubblica);
- b) progetto strutturale di livello esecutivo, che definisce compiutamente e in ogni dettaglio l'intervento da realizzare.

8. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) asseverazioni dei progettisti e del geologo, da cui risulti la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
- b) dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata dal Dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile;
- c) copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo (ove necessario) ovvero del provvedimento di approvazione del progetto (in caso di committenza pubblica);
- d) la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui alla legge regionale n. 9 del 1983.

9. In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, per motivi diversi dalle dimissioni, il committente ne dà tempestivamente notizia per iscritto al competente Settore Provinciale del Genio Civile, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegandone la dichiarazione di accettazione. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie all'obbligo di denuncia di cui al comma 4.

Articolo 3 **Deposito sismico**

1. Il deposito sismico è obbligatorio per i lavori di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 1983, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zone 3) individuate con deliberazione di Giunta Regionale n. 5442 del 7 novembre 2002, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.

2. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore Provinciale del Genio Civile avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di deposito sismico, da adottarsi entro il termine di 15 giorni.

3. Ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il Dirigente ne comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine non superiore a 10 giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle

integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre dieci giorni. La sospensione può verificarsi una sola volta.

4. Il Settore Provinciale del Genio Civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) le condizioni per le quali è previsto il deposito sismico;
- b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunte dalla loro abilitazione professionale.

5. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Dirigente emette il provvedimento di deposito sismico, del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.

6. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di deposito sismico, da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1983.

7. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che comportano varianti rispetto a quelli oggetto di un precedente provvedimento di deposito sismico.

Articolo 4

Controllo sulla progettazione

1. Il Settore Provinciale del Genio Civile svolge attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali ha emesso il provvedimento di deposito sismico.

2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli uffici del Settore Provinciale del Genio Civile, nella misura del 3% dei provvedimenti di deposito sismico emessi nel mese precedente, ovvero nella maggiore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile. Sono esclusi, dalla base di campionamento, i provvedimenti di deposito sismico relativi a varianti non sostanziali, di cui al successivo articolo 12. Le estrazioni sono aperte al pubblico e vengono effettuate entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese con un sistema automatizzato, ove disponibile, ovvero manualmente. Delle predette operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale.

3. Il Settore Provinciale del Genio Civile, entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, invia al titolare del provvedimento di deposito sismico, al collaudatore in corso d'opera e al comune competente per territorio, comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del Dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile.

4. L'attività di controllo sulla progettazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1983, è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrando, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- b) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione.

6. Il Dirigente competente, ove necessario, richiede le opportune integrazioni al titolare del provvedimento di deposito sismico, da produrre entro quindici giorni; nelle more, il procedimento resta sospeso. Tale richiesta viene inoltrata anche al collaudatore in corso d'opera e al comune, per i rispettivi provvedimenti di competenza. Entro quindici giorni dalla ricezione delle integrazioni il Dirigente competente emette il provvedimento finale. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, ovvero in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, il Dirigente emette provvedimento negativo.

7. Entro il termine indicato, il committente o costruttore che esegue in proprio trasmettono le integrazioni di cui al comma 6 e provvedono, se necessario, ad effettuare la denuncia dei lavori in variante o la denuncia dei necessari interventi sulle opere strutturali già eseguite. Il collaudatore in corso d'opera allega alle integrazioni la propria relazione sullo stato dei lavori dalla quale si evince la necessità di effettuare denuncia di lavori in variante ovvero di adeguamento alle norme sismiche. Il collaudatore sottoscrive, ponendo altresì il proprio timbro, le integrazioni trasmesse, attestando l'avvenuto controllo di competenza ai sensi della legge regionale n. 9 del 1983. Il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile, esaminate le integrazioni e l'allegata relazione, emette il provvedimento finale e lo comunica al committente o costruttore che esegue in proprio, al collaudatore in corso d'opera e al comune interessato, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione.

8. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento è comunicato, ai soggetti di cui al comma 7, entro tre giorni lavorativi dall'adozione. Esso comporta l'annullamento del provvedimento di deposito sismico precedentemente emesso e, conseguentemente:

- a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, si rappresenta la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;
- b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 e si effettuano le ulteriori comunicazioni d'obbligo agli Ordini e Collegi Professionali;
- c) nel caso di lavori già collaudati, si procede, oltre a quanto prescritto sub b), a comunicare l'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.

9. Relativamente ai controlli sulla progettazione, le denunce di lavori in variante sono sottoposte agli stessi procedimenti previsti per le denunce di lavori originarie, fatta eccezione per le varianti non sostanziali di cui all'articolo 12. Sono altresì soggetti a controllo i progetti degli interventi di cui al comma 7.

Articolo 5

Autorizzazione sismica

1. La autorizzazione sismica è obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 1983, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2) individuate

con deliberazione di Giunta Regionale n. 5442 del 7 novembre 2002, nonché nelle zone a bassa sismicità (zona 3) per i seguenti casi:

- a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- b) edifici e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- c) lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;
- d) sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l' autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380 del 2001;
- e) lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1983.

2. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore Provinciale del Genio Civile avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di autorizzazione sismica, da adottarsi entro il termine di 60 giorni.

3. Il Settore Provinciale del Genio Civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1983, nell'ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, così come previsto per il "deposito sismico", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrando, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- b) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il Dirigente competente, ove necessario, richiede le opportune integrazioni da produrre entro 30 giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, il Dirigente comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a 10 giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione.

5. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.

6. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di autorizzazione sismica ovvero, per le varianti non sostanziali di cui all'articolo 12, del provvedimento di deposito sismico, da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1983.

7. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che si intendono eseguire in variante a quelli oggetto di un precedente provvedimento di autorizzazione sismica, fatta eccezione per le varianti non sostanziali.

Articolo 6

Controllo sulla realizzazione

1. Il Comune e il Settore Provinciale del Genio Civile competenti per territorio svolgono, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1983, attività di controllo sulla realizzazione, finalizzata ad accertare che i lavori procedano in conformità alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i controlli sulla realizzazione sono effettuati da tecnici del Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, nel caso di lavori relativi a:
 - a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) edifici e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
 - c) fuori dalle ipotesi sub a) e b), i controlli sulla realizzazione sono effettuati da tecnici del Comune competente per territorio.
3. I tecnici incaricati delle attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:
 - a) accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica", ovvero di "deposito sismico", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - b) accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1983;
 - c) verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato alla "autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico" e i lavori realizzati.
4. A conclusione di ogni sopralluogo viene redatto apposito verbale dal quale deve risultare la presenza ovvero l'assenza di variazioni esecutive. Al fine di uniformare le procedure di controllo su tutto il territorio regionale, viene adottata modulistica predisposta dal dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile, da pubblicare sul B.U.R.C.
5. In presenza di variazioni esecutive, il dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile richiede al collaudatore, ove questi non abbia già provveduto in tal senso, di relazionare per iscritto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1983, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Entro 15 giorni dalla ricezione di tale relazione, e tenuto conto di quanto in essa rappresentato, il dirigente procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; in ogni caso procede, ai sensi dei menzionati articoli, decorso inutilmente il termine assegnato al collaudatore per la presentazione della relazione.

Articolo 7

Attività di controllo sulla realizzazione effettuata dai Settori Provinciali del Genio Civile

1. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) il controllo sulla realizzazione viene effettuato, con metodo a campione, sul 30% dei provvedimenti di "autorizzazione sismica" emessi

nel mese precedente. Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno.

2. Il sorteggio del campione da sottoporre a controllo avviene con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Il Settore Provinciale del Genio Civile, entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera e al comune competente per territorio, relativamente all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del Dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile.

4. Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio.

5. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, congiuntamente o con l'assistenza dei vigili urbani ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001

Articolo 8

Attività di controllo sulla realizzazione effettuata dai Comuni

1. Nell'ambito delle proprie attività di vigilanza urbanistico-edilizia i Comuni effettuano il controllo sulla realizzazione, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), mediante propri tecnici.

2. Il verbale di sopralluogo da redigersi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è depositato agli atti del Comune e, in caso di variazioni esecutive, copia dello stesso viene trasmessa immediatamente al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, per gli adempimenti di competenza.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio un resoconto delle attività di controllo sulla realizzazione svolte nel corso del precedente anno.

Articolo 9

Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali. In caso di estrazione ai sensi dell'articolo 7, il direttore dei lavori è tenuto ad effettuare la comunicazione prevista all'articolo 7, comma 4.

2. Il direttore dei lavori è tenuto a:

- a) vistare tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;
- b) assicurare la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;
- c) curare l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;

d) vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il predetto giornale e garantirne la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, in uno con la "autorizzazione sismica" ovvero con il "deposito sismico".

3. In caso di variante strutturale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero di "deposito sismico".

4. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la "relazione a strutture ultimate" consegnandone una copia al collaudatore in corso d'opera. Tale relazione, con l'allegato giornale dei lavori, va presentata in duplice originale, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, che avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto "deposito della relazione a strutture ultimate", da adottarsi entro il termine di 15 giorni dalla presentazione.

5. Il Settore Provinciale del Genio Civile, nell'attività istruttoria amministrativa verifica:

- a) il rispetto dei termini di legge;
- b) la completezza degli atti;
- c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2;
- d) se sussistono motivi ostativi alla restituzione della relazione, derivanti dall'effettuazione di controlli sulla progettazione e sulla realizzazione.

6. Il dirigente può richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti, da presentare entro un termine non superiore a 10 giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.

7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente attesta l'avvenuto e corretto "deposito della relazione a strutture ultimate" e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati. In caso di esito negativo, il Dirigente comunica il diniego di attestazione.

8. In caso di dimissioni, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio. In tal caso, ovvero in caso di revoca dall'incarico, il direttore dei lavori:

- a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente e al collaudatore;
- b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione sulle opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere a),b),c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, la "autorizzazione sismica" ovvero il "deposito sismico" con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d'opera.

9. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettua gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 8, a tanto provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.

10. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, è tenuto a:

- a) vistare gli elaborati progettuali allegati alla "autorizzazione sismica" ovvero "deposito sismico";
- b) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrarne, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;

c) disporre la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore;

11. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, deve attestare l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 10.

12. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende gli stessi fino alla nomina del tecnico subentrante.

13. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di "autorizzazione sismica" ovvero il "deposito sismico", gli allegati e gli elaborati progettuali, ai fini della sottoscrizione. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, il costruttore subentrante dà atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali.

Articolo 10

Collaudo

1. Il collaudatore, indicato dal committente nell'istanza di cui all'articolo 2, svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza della legge regionale n. 9 del 1983 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché, per le opere in cemento armato e a struttura metallica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e della legge n. 1086 del 1971.

2. Il collaudatore è tenuto a visitare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1983.

3. Il collaudatore ha l'onere di vigilare sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Di tale attività viene redatto, di volta in volta, verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori.

4. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte; ad essa vengono allegati i verbali di cui al comma 3. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della "relazione a strutture ultimate", nel caso in cui il direttore dei lavori non adempia a quanto prescritto all'articolo 9, comma 4.

5. Gli atti di collaudo sono redatti in tre originali e trasmessi, entro 120 giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, che avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata all'attestazione dell'avvenuto e corretto "deposito degli atti di collaudo", da adottarsi entro il termine di 15 giorni.

6. Ove sussistano motivi ostativi all'attestazione, il Dirigente ne comunica al collaudatore le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni od osservazioni scritte in un termine non superiore a 10 giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso. La sospensione può verificarsi una sola volta.

7. Il Settore Provinciale del Genio Civile, nell'attività istruttoria amministrativa verifica:
- a) il rispetto dei termini di legge;
 - b) la completezza degli atti;
 - c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2 e nella relazione a strutture ultimate, ove prevista;
 - d) se sussistono motivi ostativi alla restituzione degli atti di collaudo, derivanti dall'effettuazione di controlli sulla progettazione e sulla realizzazione.
8. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente emette il provvedimento di attestazione dell'avvenuto e corretto "deposito degli atti di collaudo" e restituisce al collaudatore due copie degli stessi. Tali atti hanno validità anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In caso di esito negativo, il Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego, dandone notizia anche al committente e al Comune territorialmente competente.
9. In caso di provvedimento positivo, il collaudatore trasmette le due copie del certificato di collaudo al committente, il quale ne deposita una copia, unitamente all'attestazione dell'avvenuto "deposito degli atti di collaudo", presso il Comune, per le finalità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
10. In caso di revoca o di dimissioni dall'incarico, il collaudatore in corso d'opera redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui ai precedenti commi e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 6 comma 1, della legge regionale n. 9 del 1983, per la parte di lavori o di opere realizzate. Tale relazione viene consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne dà immediata comunicazione al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio.
11. Il collaudatore subentrante è tenuto a:
- a) visionare gli elaborati progettuali allegati alla "autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico";
 - b) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrare ogni eventuale violazione delle norme sismiche;
 - c) verbalizzare, in contraddittorio con il direttore dei lavori e il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;
 - d) esaminare la relazione del precedente collaudatore.
12. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, deve attestare l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 11.

Articolo 11

Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti

1. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente deve essere effettuata nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche, al fine di stabilire se:
- a) l'uso della costruzione può continuare senza interventi;
 - b) l'uso deve essere modificato;

c) è necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante della struttura. In quest'ultimo caso essa è parte integrante del progetto esecutivo dei lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1983.

2. Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, il tecnico verificatore e il proprietario valutano la necessità di informare gli enti competenti.

3. Nei casi di cui alle lettere a), b) del comma 1, la valutazione deve essere presentata in triplice esemplare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 9 del 1983, al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne attesta l'avvenuta presentazione e ne restituisce due esemplari. Uno di questi deve essere trasmesso al Comune, per quanto di competenza.

4. In caso di proprietà privata dell'immobile, alla presentazione della valutazione della sicurezza è tenuto il proprietario medesimo, ovvero i soggetti legittimati a presentare la denuncia dei lavori, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della valutazione della sicurezza, la costruzione è inagibile, ovvero inutilizzabile; successivamente, essa può essere utilizzata, nel rispetto delle prescrizioni d'uso contenute nella stessa valutazione e di quanto eventualmente disposto dal Comune. Nei casi particolari di cambi di destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della valutazione della sicurezza, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è da ritenere sospesa, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1983.

Articolo 12

Varianti non sostanziali. Lavori minori

1. Ai fini del presente regolamento è considerata non sostanziale ogni variante che non determina significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale.

2. Per le varianti non sostanziali, relative a lavori precedentemente oggetto di denuncia, è sempre previsto il deposito sismico. Per le zone a bassa sismicità, le varianti non sostanziali non sono sottoposte a controllo sulla progettazione.

3. Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori quelli di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose.

4. Alle attività istruttorie riguardanti i lavori minori, conseguentemente alla denuncia degli stessi, si provvede mediante liste di controllo semplificate.

5. Le tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori sono definite dal Dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile.

Articolo 13

Modulistica

1. Con decreto del Dirigente preposto al Coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile sono predisposti moduli esemplificativi:
 - a) dell'istanza di denuncia dei lavori e delle asseverazioni e dichiarazioni di cui all'articolo 2;
 - b) delle liste di controllo e dei provvedimenti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 12.
2. Il decreto di cui al comma 1 indica l'indirizzo web su cui è reperibile e resa disponibile la modulistica.

Capo II

Disposizioni attuative per l'elaborazione e la predisposizione del fascicolo del fabbricato

Art. 14

Incremento volumetrico e adempimenti del committente

1. Il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici di cui all'articolo [3] della legge regionale [d.d.l. Delibera Giunta Regionale n.1051/09 - Reg. Gen. n.467/09] senza eseguire lavori che interessano strutture portanti ovvero eseguendo lavori strutturali che non presentano continuità strutturale con le opere preesistenti è tenuto a:
 - a) far redigere da un tecnico abilitato la valutazione della sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, da presentare al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio. In caso di lavori strutturali, alla predetta valutazione della sicurezza deve accompagnarsi la denuncia dei lavori finalizzata ad ottenere la "autorizzazione sismica", ovvero il "deposito sismico";
 - b) far redigere dal tecnico incaricato il fascicolo del fabbricato, includendovi la valutazione della sicurezza munita dell'attestazione di avvenuta presentazione al Settore Provinciale del Genio Civile.
2. Il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici di cui all'articolo [3] della legge regionale [d.d.l. Delibera Giunta Regionale n.1051/09 - Reg. Gen. n.467/09], eseguendo lavori in continuità strutturale con le opere preesistenti, è tenuto a:
 - a) presentare, al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, la denuncia dei lavori finalizzata ad ottenere la "autorizzazione sismica", ovvero il "deposito sismico"; la valutazione della sicurezza del fabbricato preesistente è insita, in tal caso, nel progetto;
 - b) far redigere, dal tecnico incaricato, il fascicolo del fabbricato.
3. Il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici di cui all'articolo [4] della legge regionale [d.d.l. Delibera Giunta Regionale n.1051/09 - Reg. Gen. n.467/09], è tenuto a:
 - a) presentare, al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, la denuncia dei lavori finalizzata ad ottenere la "autorizzazione sismica", ovvero il "deposito sismico";
 - b) far redigere, dal tecnico incaricato, il fascicolo del fabbricato, che in tal caso si compone, inizialmente, della sola relazione geologico-tecnica di cui all'articolo 14, comma 3.
4. Per gli interventi di cui all'articolo [5], e per l'ipotesi di mutamento di destinazione d'uso di cui alla legge regionale [d.d.l. Delibera Giunta Regionale n.1051/09 - Reg. Gen. n.467/09] il

committente opera, a seconda dei casi che si possono presentare, come previsto ai precedenti commi 1, 2, 3.

Articolo 15

Composizione del fascicolo del fabbricato

1. Il fascicolo del fabbricato è documento obbligatorio in tutti i casi previsti dall'articolo [7] della legge regionale [d.d.l. Delibera Giunta Regionale n.1051/09 - Reg. Gen. n.467/09]. Esso consta di:

- a) informazioni relative all'identificazione del fabbricato;
- b) documentazione sulla sicurezza statica;
- c) documentazione sulla sicurezza impiantistica;
- d) scheda di accertamento e valutazione della sicurezza complessiva del fabbricato.

2. I dati di cui alla lettera a) devono consentire l'esatta identificazione del fabbricato e contenere informazioni generali, riferite a dati urbanistici, catastali ed ogni ulteriore informazione utile a qualificare il fabbricato e le relative pertinenze.

3. La documentazione di cui alla lettera b) consiste nei grafici di rilievo che consentono l'individuazione dell'organismo strutturale, nella relazione geologica inerente la porzione di terreno interessata significativamente dagli scarichi di fondazione e nei certificati di collaudo statico, relativi ai lavori strutturali che hanno interessato il fabbricato, nonché nella valutazione della sicurezza, da redigere nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008.

4. La documentazione di cui alla lettera c) consiste nei grafici schematici di rilievo degli impianti rilevanti per la sicurezza del fabbricato, nelle attestazioni di rispondenza di detti impianti alla configurazione originaria e nelle certificazioni di cui al D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37.

5. La scheda di cui alla lettera d) costituisce la sintesi degli accertamenti di cui alle lettere b) e c) e contiene la valutazione che il tecnico incaricato, se del caso, opportunamente supportato da specialisti dei settori coinvolti, effettua sulle condizioni di sicurezza del fabbricato.

6. Nella scheda di valutazione devono essere dettagliati gli interventi eventualmente prescritti dal tecnico incaricato ed effettuati ai fini del raggiungimento delle condizioni di sicurezza del fabbricato.

7. Con successivo provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile sono emanate le linee-guida per la redazione del fascicolo del fabbricato.

Art. 16

Redazione del fascicolo del fabbricato

1. In sede di verifica il tecnico incaricato accerta la completezza della documentazione esistente in possesso del proprietario ed individua gli accertamenti necessari. Qualora, nel corso della valutazione, emerga la necessità di prevedere interventi per la messa in sicurezza di una qualsiasi parte del fabbricato, in relazione alla sicurezza statica o impiantistica, il tecnico prescrive al

proprietario gli interventi da effettuare. Solo all'esito di detti interventi il tecnico completa la compilazione del fascicolo del fabbricato.

2. Il tecnico incaricato deve possedere i requisiti di qualificazione professionale necessari per poter effettuare il collaudo statico di fabbricati aventi le caratteristiche di quello per il quale va compilato il fascicolo.

3. Con la redazione del fascicolo del fabbricato, il tecnico incaricato certifica la corrispondenza tra lo stato di fatto e quanto risulta dalla documentazione di cui si compone il fascicolo medesimo, annotando, altresì, gli eventuali interventi da lui prescritti e successivamente realizzati per il raggiungimento dei livelli di sicurezza statica ed impiantistica.

Art. 17

Obbligo di comunicazione e consegna

1. Il committente dei lavori a farsi, ovvero il proprietario dell'immobile di cui si intende effettuare il cambio di destinazione d'uso, è tenuto a comunicare al Comune competente per territorio, a pena di inefficacia del titolo abilitativo edilizio, l'avvenuta redazione del fascicolo. Nel caso di lavori, il fascicolo è conservato in cantiere a cura del direttore dei lavori ed è esibito a richiesta degli organi competenti.

2. Al completamento dei lavori, il committente consegna il collaudo, ove previsto, e le certificazioni degli impianti realizzati al tecnico incaricato, il quale è tenuto a completare la redazione del fascicolo del fabbricato aggiungendovi tale documentazione. Il committente o il proprietario, prima dell'utilizzo del fabbricato, ovvero contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità, è tenuto a consegnare copia del fascicolo al Comune competente per territorio, che ne cura la conservazione.

3. In applicazione dell'articolo [7] della legge regionale [d.d.l. Delibera Giunta Regionale n.1051/09 - Reg. Gen. n.467/09], in assenza del fascicolo del fabbricato, il titolo abilitativo edilizio è inefficace e, per i lavori eventualmente eseguiti, si applicano le disposizioni previste alla parte I, titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Capo III

Disposizioni finali

Art 14

Disposizioni finali

1. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 9 del 1983 e qualora il committente non provveda entro 45 giorni alla denuncia dei lavori in sanatoria, il Settore Regionale nomina il collaudatore d'Ufficio, il tecnico incaricato di effettuare il rilievo architettonico e la verifica strutturale e il geologo, con oneri a carico del committente.

2. Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente.

Il Settore provinciale del Genio Civile effettua le attività istruttorie di competenza e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio della “autorizzazione sismica”, ovvero “deposito sismico”, alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta.

3. Qualora il committente non ha effettuato la denuncia di cui all’articolo 2 prima dell’inizio dei lavori, deve provvedervi, in sanatoria, richiedendo la “autorizzazione sismica” per i lavori già realizzati e per quelli ancora eventualmente da realizzare, anche se ricadenti in zona sismica 3. Per la tutela della pubblica e privata incolumità, i provvedimenti di “autorizzazione sismica” in sanatoria sono emessi anche in assenza del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente, al quale è comunque inviata comunicazione dell’avvenuta presentazione della denuncia, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Al fine di operare un confronto tecnico sulle problematiche conseguenti all’applicazione della legge regionale n. 9 del 1983 e formulare indirizzi utili per lo svolgimento organico e qualificato delle attività di controllo, il dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile costituisce, disciplinandone il funzionamento, e senza oneri per l’amministrazione, un gruppo tecnico di lavoro composto da un rappresentante degli Ordini degli Ingegneri, uno degli Ordini degli Architetti, uno dell’Ordine dei Geologi, uno degli Ordini degli Agronomi, uno dei Collegi dei Geometri, uno dei Collegi dei Periti Industriali e uno dei Collegi dei Periti Agrari della Campania e dai Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile e del Settore Geologico Regionale, o loro delegati.

5. I rappresentanti di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi Ordini e Collegi presenti sul territorio regionale, secondo modalità dagli stessi definite. In caso di inerzia, provvede il dirigente scegliendo un iscritto di comprovata esperienza nelle materie di cui al presente regolamento.

6. Ai procedimenti conseguenti a denunce di lavori presentate al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio prima dell’entrata in vigore del presente regolamento quest’ultimo non si applica.

7. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 marzo 2003, n. 195.

8. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.